

Reg. Sent. 704/2025

Depositata il 01.07.2025

N. 1687/2024 R.G. Tribunale

N. 4090/2023 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
- RITO ORDINARIO -

SENTENZA

(artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Virginia Maria Libera SCALERA – all’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

E. A., nato a (...) il (...), residente in (...) alla via (...), con domicilio eletto in (...). presso la comunità “(...)”.

Difeso di fiducia dall’avv. C. D. M. del Foro di Pescara

IMPUTATO

Del delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7) c.p. perché, al fine di trarne profitto, prelevando generi alimentari, per un valore complessivo di euro 70,41, dagli appositi scaffali del negozio Carrefour, sito in (...) di (...), occultandoli poi nella propria borsa, poneva in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad impossessarsi della suddetta merce.

Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà, segnatamente per l’intervento del personale del supermercato che interrompeva l’azione.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte per consuetudine e destinazione alla pubblica fede.

Con la recidiva reiterata, specifica nel quinquennio.

In Montesilvano, il 25 giugno 2023.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Daniela Di Stefano;
- avv. C. D. M. del foro di Pescara.

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 15.2.2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha citato a giudizio E. A. per rispondere del reato trascritto in epigrafe.

All'udienza predibattimentale del 9.1.2025, dichiarata l'assenza dell'imputato, il difensore dell'imputato, previo deposito di procura speciale, ha chiesto la definizione del processo con il rito abbreviato ai sensi dell'art. 438 c.p.p..

All'udienza del 17.4.2025, esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato sentenza come da dispositivo del quale è stata data immediata lettura in aula.

Dagli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, ed utilizzati per la decisione, emerge la responsabilità dell'imputato per il delitto trascritto in epigrafe.

In data 9.7.2023, il Direttore del supermercato Carrefour di (...), sito in (...), ha trasmesso ai Carabinieri di Montesilvano, tramite il sistema di messaggistica istantanea whatsapp, il video di un uomo che, in data 25.6.2023, alle ore 6.20 circa, prelevava della merce per un valore di circa 70 euro dagli scaffali del predetto supermercato e la riponeva in uno zaino che portava con sé. Il giorno seguente è stato escusso a sommarie informazioni G. A., dipendente del nominato esercizio commerciale, presente all'accaduto. Quest'ultimo ha riferito di aver notato uno strano atteggiamento di un uomo, appena entrato nel supermercato, dal momento dell'ingresso dello stesso, per questo, di averlo monitorato attraverso il sistema di videosorveglianza. Vedendolo occultare della merce in uno zaino e guadagnarsi l'uscita dopo aver attraversato le casse, lo ha fermato, contestandogli l'accaduto e l'uomo ha lasciato quanto indebitamente prelevato, ovvero generi alimentari per un valore di circa 70 euro. Sottoposto a ricognizione fotografica, G. A. ha riconosciuto nell'odierno imputato, E. A., l'autore del tentato furto.

In data 12.9.2023 il Direttore del supermercato Carrefour D. L. M., per delega ricevuta dalla società (...), ha presentato querela per l'accaduto riferendo che il giorno 25.6.2023, alle ore

6.20 circa, un uomo, dopo aver occultato della merce prelevata dagli scaffali del menzionato supermercato in uno zaino, guadagnava l'uscita ma veniva subito fermato da un dipendente e, pertanto, estraeva dallo zaino e restituiva i predetti beni. Il Direttore ha aggiunto che pochi giorni dopo l'accaduto, e precisamente in data 7.7.2023, è stato commesso un altro furto nel medesimo esercizio commerciale, il cui autore è stato fermato ed individuato dai carabinieri. Dalle immagini di video sorveglianza è emersa la somiglianza tra l'autore della condotta criminosa realizzata in data 25.6.2023 e l'autore della condotta criminosa realizzata in data 7.7.2023; pertanto il querelante ha consegnato ai Carabinieri i filmati di entrambi gli episodi. L'immediata restituzione dei generi alimentari da parte dell'uomo prontamente fermato, in uno alla dinamica dei fatti offerta dalle immagini di video sorveglianza, fornisce la prova della ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto contestato.

E. A., in definitiva, ha posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di furto, delitto non consumato per il mancato conseguimento dell'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo.

La giurisprudenza della Sezioni Unite ha infatti ormai da tempo chiarito che l'impossessamento da parte del soggetto attivo del delitto di furto postula «il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente. Sicché, laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo». (Cassazione penale sez. un. - 17/07/2014, n. 52117).

Non sussistono dubbi, allo stato degli atti, sulla identità dell'autore del reato, attese da un lato le risultanze dell'individuazione fotografica e, dall'altro, l'identità di sembianze tra l'uomo ripreso dalle telecamere del supermercato nell'atto di occultare la merce nella data del 25.6.2023 e l'autore del successivo tentato furto avvenuto nel medesimo esercizio commerciale in data 7.7.2023, fermato ed identificato dai carabinieri in E. A., nato a Pescara il 25.3.1980.

Con riguardo alla determinazione della pena da applicare in concreto, vale anzitutto premettere che ricorre la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Ed invero, l'imputato ha agito per cagionare un danno e conseguire un profitto di speciale tenuità atteso che il costo totale della merce oggetto del tentato furto, pari a circa 70 euro, rappresenta una somma minima ove rapportata all'incasso medio giornaliero di un grande supermercato. Malgrado i numerosi precedenti penali di cui è gravato l'imputato, possono riconoscersi al predetto le circostanze attenuanti generiche. Da un lato, infatti, ha tenuto un contegno collaborativo: fermato nell'immediatezza del fatto ha aperto il suo zaino estraendo la merce indebitamente prelevata, senza ostacolare, dunque, l'accertamento della sua condotta. Dall'altro, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa, è in carico presso il Servizio per la cura delle dipendenze della Asl di Pescara, il che denota una volontà del predetto tesa alla risocializzazione.

Ricorrono pure, nel caso di specie, le contestate circostanze aggravanti.

Il fatto ha ad oggetto merce riposta sulle scaffalature del supermercato, che costituisce bene esposto alla pubblica fede ex art. 625 n. 7 c.p.

Va inoltre riconosciuta la contestata recidiva reiterata, atteso che i numerosi precedenti, anche specifici nel quinquennio, di cui è gravato l'imputato, sono sintomatici di una sua maggiore pericolosità e colpevolezza.

Ritenute le predette circostanze aggravanti ed attenuanti equivalenti, in applicazione degli indici di cui all'art 133 c.p., la pena base da irrogare è pari a mesi 6 ed euro 200,00 di multa. Operata su questa la riduzione pari a 1/2 ai sensi dell'art. 56 c.p. e l'ulteriore riduzione di 1/3 per la scelta del rito deflattivo, l'imputato va condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 67,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p., dichiara E. A. colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4) e 62 bis c.p. equivalenti alle contestate aggravanti, con riduzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di mesi due di reclusione ed euro 67,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Termine al 16.7.2025 per il deposito della motivazione.

Pescara, 17.4.2025

IL GIUDICE

(dott.ssa Virginia Maria Libera Scalera)

Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Martina De Marchi, Magistrato Ordinario in Tirocinio.